



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF087

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – REGOLE APPLICATIVE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	PROVV. 10/05/2019 – ART. 9-BIS D.L. 50/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>13/05/2019</b>

*Sintesi:* è stato recentemente pubblicato il provvedimento che attua una serie di disposizioni relative all'introduzione degli ISA. In particolare sono state definiti i seguenti aspetti:

- i diversi punteggi in base ai quali è applicabile il “regime premiale” per i contribuenti soggetti ai nuovi ISA per il periodo 2018 (di particolare rilevanza l'esonero dal visto di conformità per le compensazioni orizzontali e rimborso Iva e per l'esclusione automatica dalle società di comodo)
- le modalità tecniche di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riguardo ai dati che l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti per l'applicazione degli ISA.

Come noto, il D.L. 50/2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**:

- che costituiscono la **sintesi di indicatori elementari** volti a **verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale**, anche in relazione a diverse basi imponibili
- per il loro tramite il **contribuente può verificare in fase dichiarativa il proprio grado di affidabilità fiscale** in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.

## AMBITO APPLICATIVO E ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI

L'art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di **benefici**:

- ➔ in relazione ai **diversi livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli ISA,
- ➔ **determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi**:

I commi **co. 12 e 17 del medesimo art. 9-bis** rinviano a dei Provvedimenti dell'Agenzia sia per l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui si collega la graduazione dei benefici premiali che per l'emanazione di ulteriori disposizioni attuative.

In applicazione di ciò il **Provv. del 10/05/2019** ha provveduto

- a) **a disciplinare** “in via sperimentale”, per il **periodo d'imposta 2018**, le **condizioni che rendono applicabili i benefici**.



**N.B.:** i **benefici premiali sono riconosciuti**, ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA:

- ✓ in generale per l'**anno d'imposta 2018**
- ✓ ad eccezione dei **rimborsi/compensazione dei crediti Iva**.

**b) ad individuare:**

- ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale
- un **livello di affidabilità minore/uguale a 6**.

Infine ha proceduto a disciplinare le **modalità tecniche** di gestione:

- delle **deleghe di consultazione** per gli intermediari
- in relazione ai **dati** che l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti **per l'applicazione degli ISA** (che saranno “parte integrante” degli Isa per il periodo 2018).

### ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità:

MODELLO	SETTORE IMPOSITIVO – ESONERO DAL VISTO	Livello Minimo ISA
<b>Mod. IVA 2020</b>	Per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 50.000 annui relativi all'IVA</li> <li>▪ maturati nell'annualità 2019</li> </ul>	8
<b>Mod. Redditi 2019</b> <b>Mod. IRAP 2019</b>	Per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP</li> <li>▪ maturati nell'anno d'imposta 2018.</li> </ul>	
<b>Modelli</b> <b>TR 2020</b>	Per la richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale (mod. TR): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maturato nei primi 3 trimestri dell'anno d'imposta 2020</li> <li>▪ per crediti fino a € 50.000 annui.</li> </ul>	

L'utilizzo totale o parziale del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali

- limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che
- l'importo totale dell'esonero per le richieste di compensazione fatte nell'anno è di € 50.000.

### ESONERO PER I RIMBORSI IVA

L'esonero, disciplinato come segue, si applica:

- all'apposizione del visto di conformità
- oppure alla prestazione della garanzia:

MODELLO	SETTORE IMPOSITIVO – ESONERO DAL VISTO/GARANZIA	Livello Minimo ISA
<b>Mod. IVA 2020</b>	L'esonero sulla richiesta di rimborso del credito IVA <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2019</li> <li>▪ è riconosciuto, per crediti di importo fino a € 50.000 annui,</li> </ul>	8
<b>Modelli</b> <b>TR 2020</b>	L'esonero sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ maturato nei primi 3 trimestri dell'anno d'imposta 2020</li> <li>▪ per crediti di importo fino a € 50.000 annui</li> </ul>	

In sostanza

- il limite di € 30.000 applicato al credito dichiarato nel Mod. Iva 2019 (anno 2018)
- verrà aumentato a € 50.000 a partire dall'anno successivo per i contribuenti "fiscamente affidabili".



**N.B.:** come si può notare si tratta di benefici che avranno effetto sui modelli da presentare:

- ➔ **per quanto riguarda l'Iva:** solo a partire dall'anno prossimo, indipendentemente che si tratti di rimborso o compensazione orizzontale
- ➔ **per quanto riguarda i redditi e dell'Irap:** a partire già da quest'anno (gli intermediari potranno non vistare il Mod. Redditi 2019/Irap 2019 anche in presenza di crediti superiori a € 20.000 già utilizzati, o da utilizzare. in compensazione orizzontale, laddove il livello di affidabilità ISA sia almeno pari a "8").

Con ogni probabilità ciò è dovuto a causa della tardività con cui è stato pubblicato il Provvedimento (essendo già stato presentato il Mod. Iva 2019).

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA**

OGGETTO			CONDIZIONI		MODALITA'/TERMINI	
RIMBORSI	DEL CRED. IVA 2018	ANNUALE e/o INFRANN.	≤ €. 30.000	qualsiasi contrib.	Libero	istanza con la presentaz. della Dich. Iva o del mod. TR
			> €. 30.000	sogg. non a rischio	Visto	
				sogg. a rischio	Garanzia	
	DEL CRED. IVA 2019	ANNUALE	≤ €. 50.000	qualsiasi contrib.	Libero	
			> €. 50.000	sogg. non a rischio	Visto	
				sogg. a rischio	Garanzia	
		INFRANN.	≤ €. 30.000	qualsiasi contrib.	Libero	
			> €. 30.000	sogg. non a rischio	Visto	
			> €. 30.000	sogg. a rischio	Garanzia	
	DEL CRED. IVA 2020	ANNUALE	≤ €. 50.000	qualsiasi contrib.	Libero	
			> €. 50.000	sogg. non a rischio	Visto	
				sogg. a rischio	Garanzia	
		INFRANN.	≤ €. 50.000	qualsiasi contrib.	Libero	
> €. 50.000			sogg. non a rischio	Visto		
CREDITI IID			nessun visto nè garanzia			
COMPENS. ORIZZ.	DEL CRED. IVA 2018	ANNUALE	≤ €. 5.000	Libero	dal 1/01 dell'anno success.	
			> €. 5.000	Visto di conform.	dopo 10 giorni dall'invio Mod. vistato	
		INFRANN.	≤ €. 5.000	Libero	dopo l'invio del mod. TR	
			> €. 5.000	Visto di conform.	dopo 10 giorni dall'invio Mod. vistato	
	DEL CRED. IVA 2019	ANNUALE	≤ €. 50.000	Libero	dal 1/01 dell'anno success.	
			> €. 50.000	Visto di conform.	dopo 10 giorni dall'invio Mod. vistato	
		INFRANN.	≤ €. 5.000	Libero	dopo l'invio del mod. TR	
			> €. 5.000	Visto di conform.	dopo 10 giorni dall'invio Mod. vistato	
	DEL CRED. IVA 2020	ANNUALE	≤ €. 50.000	Libero	dal 1/01 dell'anno success.	
			> €. 50.000	Visto di conform.	dopo 10 giorni dall'invio Mod. vistato	
		INFRANN.	≤ €. 50.000	Libero	dopo l'invio del mod. TR	
			> €. 50.000	Visto di conform.	dopo 10 giorni dall'invio Mod. vistato	
	CREDITI IID DAL 2018 IN POI	- IRPEF e add., IRES, IRAP - Ritenute (da mod. 770) - Imposte sostitutive	≤ €. 50.000	Libero	Visto nella relativa Dich.	dal 1/01 dell'anno succ. al periodo d'imposta
			> €. 50.000			

**ACCESSO AGLI ALTRI BENEFICI PREMIALI**

L'accesso agli altri benefici premiali è riconosciuto, a seconda della tipologia di beneficio,

- ➔ ai contribuenti che presentano per l'anno d'imposta 2018 i seguenti livelli di affidabilità
- ➔ anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi:

BENEFICI PREMIALI		Liv. Min. ISA
SOC DI COMODO	Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e di quella relativa alle società in perdita sistematica	9
ACCERTAMENTI ANALIT./INDUTTIVI	Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex lett. d), co. 1, art. 39, DPR 600/1973, ed ex co. 2, art. 54, DPR 633/1972 (tovagliometro, ecc.)	8,5
PRESCRIZIONE	Anticipazione di almeno 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>con graduazione in funzione del livello di affidabilità</li> <li>del termine di decadenza per l'attività di accertamento ai fini IVA e IID.</li> </ul> N.B.: in futuro l'abbreviazione del termine potrebbe essere superiore ad 1 anno avendo un indice di affidabilità 9-10	8

<b>REDDITOMETRO</b>	Esclusione della <b>determinazione sintetica del reddito complessivo</b> a condizione che il reddito complessivo accertabile <b>non ecceda di 2/3</b> il reddito dichiarato	<b>9</b>
---------------------	---	----------

Decorrenza: come anticipato, le disposizioni precedenti decorrono dal periodo d'imposta 2018.

### Esempio – società di comodo

**Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo**

Dal mod. Redditi 2019 il codice di esclusione (o disapplicazione da perdite sistematiche) è riservato alle società con un ISA di livello  $\geq 9$

In passato il codice di esclusione (o disapplicazione da perdite sistematiche) era riservato alle società congrue e coerenti (a tutti gli INE e indicatori di coerenza) agli studi di Settore.

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
1	2	3	4	5	6	7	8	
RS116	11							
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1						1,50%
RS118	Immobili ed altri beni							4,75%
RS119	Immobili A/10							4%
RS120	Immobili abitativi							3%
RS121	Altre immobilizzazioni							12%
RS122	Beni piccoli comuni							0,9%

Start-up ☐

**ISA MULTIATTIVITA' – ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ:** per l'accesso ai citati benefici è **necessario** che:

- il contribuente che consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali
- se il contribuente applichi 2 diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato per entrambe le categorie reddituali di impresa e di lavoro autonomo,
  - il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici
  - sia pari/superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

### COLLABORAZIONE TRA CONTRIBUENTI E AGENZIA

Per favorire la **corretta applicazione degli ISA** per il periodo d'imposta 2018, **a partire dal 10/05/2019 e fino al 30/09/2019** (data quest'ultima che corrisponde alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi)

- i membri della **Commissione degli esperti** possono **presentare all'Agenzia**
- **quesiti di carattere generale** relativi all'applicazione degli Isa.

**Nota:** i dubbi e le domande vanno inviati all'indirizzo di PEC [agenziaentrtepec@pce.agenziaentrte.it](mailto:agenziaentrtepec@pce.agenziaentrte.it), indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all'applicazione degli Isa al p.i. 2018».

L'Agenzia **risponderà** entro 30 gg lavorativi dalla ricezione del quesito e **pubblicherà** domande e risposte sul proprio sito **nell'apposita sezione dedicata agli ISA**.

### CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Il Provv. in esame stabilisce le **modalità per la richiesta massiva** da parte degli **intermediari**

- **delegati** alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente;

➔ sprovvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

### RICHIESTA MASSIVA DA PARE DEGLI INTERMEDIARI DELEGATI


Gli incaricati della trasmissione telematica (ex co. 3, art. 3, DPR 322/1998), per l'acquisizione massiva dei dati indicati nella Tabella 1, inviano all'Agenzia, tramite il servizio Entratel,

- un file che contiene l'elenco dei contribuenti da cui risultano delegati
- alla consultazione del cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

DATI OGGETTO DI ACQUISIZIONE MASSIMA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI (Tabella 1)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rimanenze finali relative al periodo d'imposta precedente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di prodotti finiti, materie prime e merci;</li> <li>- relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;</li> <li>- relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;</li> <li>- relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ex co. 5, art. 93, del TUIR;</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al periodo di imposta precedente;</li> <li>- a 2 periodi di imposta precedenti</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Reddito relativo a:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- periodo d'imposta precedente;</li> <li>- 2 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>- 3 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>- 4 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>- 5 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>- 6 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>- 7 periodi d'imposta precedenti;</li> </ul> </li> <li>▪ Numero di anni in cui è stata presentata una <b>dichiarazione con reddito negativo nei 7 periodi precedenti</b>;</li> <li>▪ <b>Condizione</b> di Lavoro dipendente risultante dalla CU e Pensionato risultante dalla CU;</li> <li>▪ Numero <b>incarichi</b> risultanti dalla CU;</li> <li>▪ Importo dei <b>compensi</b> percepiti risultanti dalla CU;</li> <li>▪ <b>Anno di inizio attività</b> risultante in Anagrafe Tributaria;</li> <li>▪ <b>Canoni</b> da locazione desumibili dal <b>modello RLI</b>;</li> <li>▪ Valore delle <b>operazioni da ristrutturazione</b> desumibile dall'archivio dei bonifici per ristrutturazione;</li> <li>▪ <b>Presenza del contribuente</b> nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione;</li> <li>▪ <b>Ricavi</b> dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;</li> <li>▪ Percentuale di <b>attività da interventi di ristrutturazione</b> dichiarata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione;</li> <li>▪ <b>Ricavi</b> di cui ai co. 1, lett. a) e b), e 2, dell'art. 85, del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi), dichiarati nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione;</li> <li>▪ <b>Rimanenze finali</b> relative al periodo d'imposta precedente di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prodotti finiti;</li> <li>- prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale;</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Valore della produzione</b> dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;</li> <li>▪ <b>Numero di modelli CU</b> nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica;</li> <li>▪ <b>Coefficiente individuale per la stima</b> dei ricavi/compensi e del valore aggiunto;</li> <li>▪ Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata <b>una dichiarazione nei 7 anni d'imposta precedenti</b>;</li> <li>▪ <b>Ammortamenti per beni mobili strumentali</b> (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Canoni relativi a beni immobili</b> (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Costi specifici:</b> carburanti e lubrificanti (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Costo del venduto e per la produzione di servizi</b> (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Postazioni di lavoro</b> (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Tumulazioni</b> (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Spese per lavoro dipendente</b> al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Spese per prestazioni rese da professionisti esterni</b> (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Costi produttivi</b> (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Totale spese per servizi</b> (media dei 7 anni d'imposta precedenti);</li> <li>▪ <b>Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e leasing</b> (media dei sette periodi d'imposta precedenti).</li> </ul>	<p><b>N.B.:</b> i dati riportati in tale Tabella rappresentano gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d'imposta 2018</p>
<p><b>N.B.:</b> tale tabella, riportata nell'allegato 1 al Prov. del 10/05/2019, sostituisce quella precedente riportata nell'allegato 3 al Prov. del 30/01/2019 recante l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per gli anni 2018 e 2019 e</p>	



approvazione di 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per l'anno d'imposta 2018.

INFORMAZIONI RELATIVE AL FILE	
Contenuto del file inviato	<p>Indicare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il <b>codice fiscale del richiedente</b> e per ogni delegante,</li> <li>l'indicazione circa il <b>possesso della delega alla consultazione</b> del cassetto fiscale del delegante.</li> </ul> <p> <b>Nota:</b> la fornitura massiva dei dati di Tab. 1 richiede la positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.</p>
Data di invio	È indicata sul <b>sito internet dell'Agenzia</b> .
Software	La <b>preparazione</b> del file avviene attraverso il <b>software</b> predisposto dall'Agenzia ovvero secondo le <b>specifiche tecniche</b> di cui all' <a href="#">allegato 2.1</a> e <a href="#">allegato 2.2</a> , usando il software di controllo dell'Agenzia.




**Nota:** tramite la consultazione del proprio **Cassetto fiscale**, il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati.

### RICHIESTA MASSIVA DA INTERMEDIARI SENZA DELEGA

Gli **incaricati** della trasmissione telematica **sprovvisi di delega** alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, **per l'acquisizione massiva dei dati** (indicati nella Tabella 1),

- acquisiscono e conservano le deleghe** insieme ad una copia di un documento di identità del delegante, in **formato cartaceo o elettronico** (in tale ultimo caso, occorre la sottoscrizione della delega in base alle regole tecniche ex art. 71 del CAD);
- inviano all'Agenzia**, tramite il servizio Entratel, un **file** contenente **l'elenco dei contribuenti** per cui **risultano delegati alla richiesta dei dati**.

CONTENUTO DELLA DELEGA	
▪	codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante
▪	codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante
▪	periodo di imposta cui si riferisce il Mod. ISA
▪	data di conferimento della delega

INFORMAZIONI RELATIVE AL FILE	
Contenuto del file inviato	<p>Indicazione del <b>codice fiscale del richiedente</b> e per <b>ogni delegante</b>, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>codice fiscale del contribuente</b>;</li> <li>✓ <b>codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale</b>, ovvero tutore del delegante;</li> <li>✓ <b>numero e data della delega</b>;</li> <li>✓ <b>tipo e numero del documento di identità</b> del sottoscrittore della delega;</li> <li>✓ <b>elementi di riscontro</b>, indicati nella Tabella 2 (che segue), contenuti nella dichiarazione Iva dell'anno d'imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il medesimo periodo, presentata da ciascun delegante.</li> </ul> <p> <b>Nota:</b> l'attivazione della fornitura massiva dei dati richiede la positiva verifica degli elementi di riscontro.</p>
Dichiarazione sostitutiva	<p>Il <b>file</b> deve riportare una <b>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</b> (DPR 445/2000) con cui l'<b>intermediario dichiara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di aver ricevuto <b>apposita delega per acquisire i dati</b>,</li> <li>che le <b>deleghe originali sono conservate per 10 anni</b> presso la propria sede/ufficio,</li> <li>e che i <b>dati dei deleganti e delle deleghe</b> indicati nel file corrispondono a quelli originali.</li> </ul>



**Nota:** per tali intermediari si osserva quanto sopra riportato per gli intermediari delegati in merito alla data di invio, software utilizzabile e visualizzazione da parte del contribuente, tramite consultazione del proprio cassetto fiscale, dell'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati.

Di seguito gli **elementi di riscontro** per garantire l'effettivo **conferimento della delega all'intermediario**:

ELEMENTI DI RISCONTRO (Tabella 2)	
Dati relativi al Mod. IVA 2018 (anno 2017) presentata da ogni delegante	<b>Importo relativo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>al volume d'affari</li> <li>all'imposta dovuta e a credito.</li> </ul>
In assenza della dichiarazione IVA, dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2018 (anno 2017) presentato da ogni delegante	<p>L'importo corrispondente alla <b>somma dell'ammontare</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei ricavi per cessioni/prestazioni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa e corrispettivi delle cessioni di materie p. e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati/prodotti per la produzione</li> <li>e dei compensi in denaro/natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale, anche come partecipazione agli utili, esclusi quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni professionali.</li> </ul> <p>L'importo corrispondente alla <b>somma dell'ammontare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del reddito d'impresa (o perdita) dell'anno d'imposta derivante dalla differenza dei componenti di reddito, rilevanti fiscalmente, indicati nel <u>Quadro F</u></li> <li>e del reddito/perdita derivante dall'esercizio di arte/professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza dei componenti di reddito, rilevanti fiscalmente, indicati nel <u>Quadro G</u>.</li> </ul>
<b>Nota:</b> si tiene conto dell'ultima dichiarazione validamente pervenuta in Anagrafe Tributaria	



**DELEGHE ACQUISITE:** vanno numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- ✓ numero progressivo e data della delega;
- ✓ codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- ✓ estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

**CONTROLLO DELEGHE:** l'Agenzia

- effettua **controlli sulle deleghe** acquisite anche presso le sedi degli intermediari;
- richiede**, a campione, **copia delle deleghe e dei documenti d'identità** che vanno trasmessi entro 48 ore dalla richiesta tramite PEC.

La presenza di **irregolarità nella gestione delle deleghe** comporta, tra l'altro:

- la **revoca dell'abilitazione al servizio** (art. 8, co. 1, lett. h), del D.D. 31/07/1998),
- fermo restando la **responsabilità civile** e l'applicazione delle **sanzioni penali**.

## RICEVUTE

Il **sistema fornisce**, entro 5 gg dall'invio della richiesta, nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata del sito dell'Agenzia **un file**,

- identificato dal protocollo telematico della richiesta,
- contenente l'**elenco degli eventuali errori riscontrati** nelle richieste trasmesse.

Gli **errori impediscono la consegna dei dati** indicati nella Tab. 1 per i soggetti segnalati (a tal fine, occorre inviare un nuovo file con i dati corretti (è ammesso **annullare** una richiesta non ancora elaborata).

## DISPONIBILITÀ DEI DATI RICHIESTI E MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI

I **file** contenenti i **dati indicati nella Tabella 1**

- possono essere **prelevati dalla data** che sarà **indicata sul sito dell'Agenzia**;

- per le richieste regolari pervenute, sono **resi disponibili**, secondo le specifiche tecniche di cui all'[allegato 4.1](#) e [allegato 4.2](#), nell'area autentica del sito dell'Agenzia, **al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, entro 5 gg dalla richiesta.**

Inoltre, viene **reso disponibile l'elenco dei soggetti per i quali:**

- non** è stato **predisposto il file**;
- è stato **richiesto e consegnato il file**.



**Nota:** l'Agenzia è tenuta alla **cancellazione, dall'area autentica, dei file** contenenti i dati di cui alla Tabella 1, entro 20 gg lavorativi dalla data in cui gli stessi sono stati resi disponibili.

Per effettuare il **prelievo del file contenente i dati indicati nella Tabella 1:**

- il **contribuente** accede direttamente al proprio cassetto fiscale utilizzando, in alternativa, le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall'Agenzia, la CNS o l'identità SPID;
- gli **incaricati della trasmissione telematica** accedono al cassetto fiscale del soggetto delegante.

#### MODIFICHE AL PROV. DEL 30/01/2019 DELL'AGENZIA

Nel **Prov. 30/01/2019** sono apportate le seguenti **modifiche** (riportate nell'[All 5](#) del Prov. 10/05/2019):

- **soppressione** di un **inciso** per effetto dell'approvazione della disciplina relativa alla richiesta dei dati per l'applicazione degli ISA da parte degli intermediari;
- **correzione di alcuni refusi presenti**
  - nei **mod. ISA:** AG33U, AG34U, AG72U AG74U, AG75U, AG79U, AG83U, AG87U, AG93U, AG99U, AM01U, AM22A
  - e nelle **istruzioni** "Parte generale" e del QUADRO G – DATI CONTABILI, e in quelle **specifiche dei modelli ISA AD02U e AD11U.**

#### MODIFICHE AL DECRETO DIRIGENZIALE 31/07/1998

Il **Prov. in esame**, inoltre, **modifica ed integra il D.D. 31/07/1998**, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, per ciò che attiene

- al **contenuto delle ricevute restituite** dai servizi telematici dell'Agenzia,
- a seguito della **trasmissione delle dichiarazioni** dagli **utenti** abilitati ad **Entratel/Fisconline.**

Nello specifico, è prevista l'**indicazione**,

- nel **testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione**, di un apposito **invito al contribuente**, affinché lo stesso trasmetta, qualora non abbia già provveduto,
- il **modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA**, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.



**Compliance:** il co. 16 del citato art. 9-bis prevede che l'Agenzia con tale invito,

- prima di contestare la violazione circa l'omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione/applicazione degli indici,
- mette a disposizione del contribuente, con le modalità ex art. 1, co. 634-636, L. 190/2014, le informazioni di cui dispone, invitando lo stesso a comunicare i dati o a correggere in modo spontaneo gli errori.

**Soggetti interessati:** sono quelli che **dichiarano redditi d'impresa o di lavoro autonomo** per cui risulta **approvato un ISA e che**, in sede di dichiarazione,

- non hanno presentato il modello** di comunicazione dei dati
- e **non hanno indicato una causa di esclusione** che li esoneri dalla sua presentazione.





**Nota:** questa modalità di comunicazione telematica consente di fornire al contribuente, con efficienza e tempestività, indicazioni sugli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da consentirgli, qualora non abbia provveduto, di adempiere all'obbligo di presentazione dei relativi modelli.